



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 27/11/2024

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 757, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

L'anno duemilaventiquattro , il giorno ventisette , del mese di Novembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:05 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GALVANI GIAMPIERO	P
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	P	MAURO FLAVIO	P
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	A
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UGUCCIONI ALESSANDRO, ROMEO NICOLA ANTONIO, VACCARINI FEDERICO, GABELLINI CLAUDIA, BELLUZZI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Il Consigliere **Cecchini Marco** è assente giustificato;

I Consiglieri presenti in aula sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 67 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta in data 14/11/2024 dal Dirigente Settore 1;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 15/11/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 15/11/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott ANDREA VOLPINI / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona la Sindaca Foronchi Franca;

Segue intervento per la relazione tecnica della Dirigente Rufer Claudia M.

Gli interventi sono riportati nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 16

Astenuti: //

Votanti: 16

Favorevoli: 15 (**Sindaca** Foronchi Franca – **PD**: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – **Gruppo Misto**: Casanti Filippo – **Cattolica Futura**: Magnani Marco – **Idee in Comune**: Franca Roberto - **Progetto Cattolica**: Galvani Gianpiero – **Siamo Cattolica**: Olivieri Nicoletta – **Alleanza Civica**: Franca Riccardo – **Fratelli d'Italia**: Mauro Flavio)

Contrari: 1 (**M5S**: Pozzoli Silvia)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 67.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/09/2020 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per il 2020, valevoli anche per gli anni successivi:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti nel primo capoverso del presente punto. Nel 2020 (e anni successivi n.d.r.) a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al punto 5);
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, se richiesta, per il 2020 (e anni successivi n.d.r.) spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.1, comma 747, lettera c), solo alle condizioni ivi previste, altrimenti si applica solo l'aliquota agevolata;
- 4) aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1 per cento (dal 1.1.2022 questa fattispecie è esente IMU n.d.r.);
- 5) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4);

CONSIDERATO che, per effetto della predetta deliberazione, nel 2024:

- per le abitazioni principali classificate A/1, A/8, A/9, si è applicata l'aliquota dello 0,4% di cui al comma 748 dell'art.1, L. 160/2019;

- l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,99 per cento per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, se richiesta, spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.1, comma 747, lettera c), L.160/2019, solo alle condizioni ivi previste, altrimenti si applica solo

l'aliquota agevolata;

- l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti al precedente punto 2). Si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locare a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al precedente punto 1);

- si è applicata aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai punti precedenti;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2014 con cui sono state stabilite le aliquote TASI per il 2015, valevoli anche per gli anni successivi, non è stata prevista l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta dal 1.1.2022;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in

aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità, per i comuni, di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale la delibera di approvazione delle aliquote, anche se non si intenda diversificare queste ultime rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO, che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stato pubblicato il 7 luglio 2023;

DATO ATTO che l'allegato "A" al predetto decreto 7 luglio 2023 contiene le fattispecie di diversificazione delle aliquote di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO che con comunicato del 21 settembre 2023 il Dipartimento delle Finanze ha emanato le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU, ribadendo altresì l'obbligo della elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote, parte integrante della relativa delibera di approvazione di queste ultime, a partire dal 2024;

CONSIDERATO che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, è stato posticipato all'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2024 che ha integrato il precedente decreto 7 luglio 2023 nonché riapprovato l'allegato "A" a quest'ultimo;

VISTO il comunicato del 27 settembre 2024 con il quale il Dipartimento delle Finanze ha emanato le nuove linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU, ribadendo altresì l'obbligo della elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote,

parte integrante della relativa delibera di approvazione di queste ultime, a partire dal 2025;

DATO ATTO, pertanto dell'obbligatorietà, dal 2025, dell'approvazione della delibera delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, che contenga come parte integrante il prospetto redatto accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, il quale a sua volta prevede la diversificazione delle aliquote in conformità al citato comma 756;

CONSIDERATO che la presente deliberazione si intende assunta al fine di ottenere un gettito IMU che assicuri l'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, non trovando applicazione la maggiorazione di cui all'art.1, comma 755, L.160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti nel primo capoverso del presente punto. Nel 2025 a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al punto 4);
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,99% per la fattispecie impositiva di cui all'art.1, comma 747, lettera c), L.n.160/2019 ovvero per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- 4) aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10);
- 5) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4);

CONSIDERATO che con le nuove fattispecie di diversificazione delle aliquote previste dal suddetto comma 756 non è più possibile diversificare queste ultime relativamente alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado come si era potuto fare fino al 2024, e pertanto si applica solo la riduzione di legge consentita dal predetto art.1, comma 747, lettera c), L.160/2019 con l'aliquota agevolata dello 0,99%;

CONSIDERATO che tutte le aliquote suddette sono elencate estesamente nel prospetto delle aliquote di cui al predetto comma 757, allegato alla presente deliberazione a formarne parte

integrante sotto l'allegato "A", ai sensi della medesima norma e che qui si riepiloga:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso	0,99%

appartenenti al gruppo catastale D)	gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatari o la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	
-------------------------------------	---	--

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 764, L.160/2019: “ In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 767, L.160/2019: “ Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

CONSIDERATO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1, Dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale IMU;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

A) le premesse sono parte essenziale del presente atto;

B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2025:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- 2) aliquota agevolata pari allo 0,86 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,86, se richiesta, si applica solo nei casi previsti nel primo capoverso del presente punto. Nel 2025 a tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019; in altri casi di abitazioni locate a canone concordato la riduzione prevista dal predetto comma 760 si applica all'aliquota ordinaria di cui al punto 4);
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,99% per la fattispecie impositiva di cui all'art.1, comma 747, lettera c), L.n.160/2019 ovvero per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- 4) aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10);
- 5) aliquota ordinaria dell'1,06 per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4);

C) Di dare atto che che con le nuove fattispecie di diversificazione delle aliquote previste dal l'art.1, comma 756, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più possibile diversificare queste ultime relativamente alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado come si era potuto fare fino al 2024, e pertanto si applica solo la riduzione di legge consentita dal predetto art.1, comma 747, lettera c), L.160/2019 con l'aliquota agevolata dello 0,99%;

D) di dare atto che tutte le aliquote suddette sono elencate estesamente nel prospetto delle aliquote di cui all'art.1, comma 757, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante sotto l'allegato "A", ai sensi della medesima norma e che qui si riepiloga:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Destinazione d'uso:	0,86%

	Purché l'affittuario/ comodatario la utilizzi come abitazione principale.	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatari o la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,99%

E) di approvare, pertanto il prospetto di cui al precedente punto D);

F) di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 764, L.160/2019: “ In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;

G) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione sarà efficace per il 2025 solo se pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai

fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

H) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

I) di dare atto che la presente deliberazione si intende assunta al fine di ottenere un gettito IMU che assicuri l'equilibrio di bilancio;

L) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 1.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)